UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE PROGETTAZIONE E ATTIVITÀ EDILIZIE

RICHIESTA DI OFFERTA, CON LA PROCEDURA NEGOZIATA - ART. 36 COMMA 6 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - A MEZZO DI RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEI LOCALI TECNICI DEL III EDIFICIO POLIFUNZIONALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE - CAMPOBASSO.
CIG: 9464088C79; CUP: H32B22003030005

DISCIPLINARE DELLA R.D.O.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dall'Università degli studi del Molise (di seguito indicata come Università), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre informazioni relative all'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici del III Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise - Campobasso.

DATI GENERALI

- **Ente appaltante**: Università degli studi del Molise – Via De Sanctis, 86100 Campobasso – tel. 0874.4041 – sito internet www.unimol.it – PEC: amministrazione@cert.unimol.it
- **Descrizione:** "Lavori di manutenzione";
- **Termine di Esecuzione Lavori:** 105 giorni continui e consecutivi decorrenti dalla consegna;
- **Deliberazione a contrarre:** Delibera del C.d.A. prot.22620 del 26/05/2022; Decreto Rettorale prot.36702 del 21/09/2022
- **Codice CPV principale:** 45262500-6 "Lavori edili e di muratura";
- **Finanziamento:** fondi del bilancio dell'Università;
- **Luogo di esecuzione:** III Edificio Polifunzionale, Campobasso (CB);
- **Forma del contratto:** il contratto sarà stipulato nelle forme previste dalla vigente normativa;
- **Procedura di gara:** Procedura Negoziata Telematica - Art.36 Co. 2 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento all'oggetto, le ditte partecipanti sono invitate a presentare, con le regole del Sistema di e-procurement previste dal portale acquistinretepa.it, a mezzo di RDO sul MEPA, la propria migliore offerta.

INDICE

1. OGGETTO DELL'APPALTO PREMESSE 3
2. AMMONTARE DELL'APPALTO - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 3
3. SOPRALLUOGO 4
4. TEMPI E TERMINI PER L'ESECUZIONE 5
5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 7
6. AVVALIMENTO 7
7. SUBAPPALTO 8
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 8
- Modulo di Partecipazione - Dichiarazione Unica 9
- Copia del Disciplinare della RDO 9
- Modello di Offerta Economica con Dichiarazione ai sensi dell'art.95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 9
- Attestazione di sopralluogo 9
- Contributo a favore dell'ANAC 9
- PASSOE rilasciato dal sistema FVOE 10
9. ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE 10
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO 11
11. GARANZIA PROVVISIORIA E DEFINITIVA 11
12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 14
13. REGOLARITA' CONTRIBUTIVA 14
14. MOTIVI DI ESCLUSIONE 14
15. SPESE CONTRATTUALI 15
16. CONSEGNA DEI LAVORI 15
17. PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI 16
18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 16
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 17
20. PAGAMENTI DEI LAVORI 17
21. ALTRE INFORMAZIONI 18
22. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 19
23. CONTROVERSIE 19
24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 19
25. INFORMATIVA PRIVACY 19

1. OGGETTO DELL'APPALTO PREMESSE

L'appalto prevede l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici del III Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise - Campobasso, consistenti in:

- **Operazioni di demolizione e rimozione del parapetto e della stratigrafia esistenti**
  - Demolizione del parapetto in mattoni pieni e fornitura e posa in opera di piastra di acciaio zincato, ancorata alla trave di piano, a protezione del paramento esistente;
  - Demolizione dell'attuale pavimentazione in marmette di ghiaietto e del relativo sottofondo in malta di calce;
  - Rimozione dello strato impermeabile in guaina bituminosa e demolizione del sottostante massetto;
  - Demolizione della zanella perimetrale esistente;
  - Smontaggio dei pozzetti di scarico e dei relativi bocchettoni in pvc e pulizia dei pluviali esistenti;
  - Perforazione del solaio per la realizzazione di ulteriori 3 pluviali per il convogliamento delle acque meteoriche.
- **Ripristino del pacchetto di copertura e del parapetto**
  - Realizzazione di nuovo cordolo in c.a. per la posa del nuovo parapetto;
  - Fornitura e posa in opera di primer e successivo manto impermeabile prefabbricato in bitume doppio strato armato con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato;
  - Fornitura e posa in opera di massetto per le pendenze armato con fibra di vetro e realizzazione di giunti di frazionamento;
  - Posa in opera di strato di protezione idraulica costituito da impermeabilizzante con malta cementizia bicomponente a base d'acqua;
  - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gres porcellanato, effetto pietra naturale, superficie strutturata, rettificato, per esterni, antiscivolo (R9), 40 x 40 cm, spessore 12 mm, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL, compresi giunti di dilatazione in PVC estruso ed elementi di chiusura ad L di complessivi 35,30 m;
  - Fornitura e posa in opera di canale di drenaggio in PVC a basso spessore completo di griglia in acciaio zincato per la raccolta e lo scarico di acque piovane con relativi bocchettoni in membrana bitume-polimero e nuovi discendenti;
  - Fornitura e posa in opera di nuovo parapetto metallico.

Le categorie, le quantità e la tipologia dei lavori previsti sono meglio individuati e descritti nel progetto esecutivo allegato.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

L'importo netto, a base d'asta, dei lavori e delle forniture e posa in opera di quanto sopra descritto e di **€ 161.609,74**, di cui **€ 5.734,49** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.

Categoria	Qualificazione obbligatoria	Euro	%	Prevalente/ scorporabile
OG1	Si	155.875,25	100	Prevalente

Il corrispettivo è determinato a corpo, ai sensi dell'art. 3, lettera ddddd), del D.Lgs. 50/2016.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'appalto a forfait globale include e compensa tutto quanto previsto in progetto, ove per progetto si intende il combinato di tutti i documenti di appalto, ivi incluso il presente disciplinare.

L’insieme globale delle opere ed oneri in appalto risulta infatti dal contratto in uno con tutti i suoi allegati, sia amministrativi che tecnici: tutto quanto ne deriva, in termini sia di opere che di ogni altro onere, è infatti compensato con il prezzo a forfait globale dell’appalto.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Le opere devono intendersi “compiute”, complete di noli, trasporti, ponteggi, opere provvisionali e tutto quanto necessario a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non direttamente evidenziato negli elaborati di progetto e nel computo metrico, che si evidenzia non ha valore contrattuale. Nelle opere su menzionate sono altresì compresi gli oneri di trasporto, sgombero e allontanamento di detriti, l’opera di muratori, scarico ed accatastamento sul posto di lavoro con qualsiasi mezzo, l’uso di ponteggi ed impalcature e ogni altro onere per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte. Per ogni categoria di lavori ed opere s'intende compresa ogni fornitura di materiali comunque occorrenti ed ogni onere, magistero e mezzo d'opera per darla compiuta e funzionante in ogni sua parte.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice civile. L’appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
I prezzi contrattuali dell’elenco dei prezzi unitari di cui al progetto allegato, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti.
Il costo stimato della manodopera, dei lavori di che trattasi per l’intera durata contrattuale, è pari a **€ 73.090,96.**
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare il contratto durante il periodo di sua efficacia nei termini previsti dall’art.106 del D.lgs. 50/2016.
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
L'appaltatore non potrà obiettare che nelle tavole di progetto e nella descrizione delle opere non siano previste e indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella descrizione dei lavori, negli Elaborati grafici di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla D.L., anche a mezzo di tipi di dettaglio, e che l'Assuntrice a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei Lavori.

3. SOPRALLUOGO

È obbligatorio, e pertanto ai fini della partecipazione alla gara la mancanza viene considerata come irregolarità essenziale, il sopralluogo preventivo per la presa visione delle zone oggetto lavori. L’attestazione di sopralluogo, rilasciata dall’Area Servizi Tecnici, attesta che la ditta ha preso conoscenza delle aree oggetto di

intervento e delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione degli stessi.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata, contattando l'Ing. Carlo Rinaldi tramite e-mail all'indirizzo carlo.rinaldi@unimol.it, con un anticipo di almeno 2 (due) giorni, indicando nominativo del concorrente, numero di telefono e l'indirizzo e-mail presso cui ricevere ogni comunicazione inerente al sopralluogo.
Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza di presentazione dell'offerta.
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da:

- Il legale rappresentante o direttore tecnico della ditta, munito di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Un dipendente ovvero un collaboratore incaricato della ditta, munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante e di copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, sia del legale rappresentante sia dell'incaricato del sopralluogo.

All'atto del sopralluogo il legale rappresentante dell'operatore economico che intende rispondere alla RDO o la persona all'uopo delegata deve sottoscrivere il modello all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante, e rilasciato dall'Area Servizi Tecnici, che attesta l'avvenuta presa visione dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i lavori (Allegato D).
Con tale modello sottoscritto si attesta, altresì che l'operatore economico ha preso conoscenza delle aree e degli elementi oggetto di intervento nonché delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione degli stessi.
Ogni concorrente può indicare, quali soggetti deputati ad effettuare il sopralluogo, al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti diversi che partecipano alla RDO.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di imprese già costituito o di gruppo europeo di interesse economico, il sopralluogo può essere effettuato anche dal solo legale rappresentante della impresa capogruppo (o mandataria) o della impresa consorziata designata, o da un suo delegato.
Il legale rappresentante della impresa capogruppo (o mandataria) o della impresa consorziata designata, o il suo delegato, dovrà essere provvisto di apposito mandato e dovrà esibirlo all'atto del sopralluogo al dipendente all'uopo incaricato dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di imprese non ancora costituito, il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ogni impresa che aderisce o fa parte del raggruppamento o del consorzio o da loro delegati.

4. TEMPI E TERMINI PER L'ESECUZIONE

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti entro **105 gg. naturali e consecutivi** decorrenti dal verbale di consegna redatto dal Direttore dei Lavori.
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto MEPA, previa consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, redatto dalla D.L. ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, in contradditorio con l'appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.
Ai sensi dell'articolo 2, co. 3 del Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della

Stazione appaltante non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
L'appaltatore deve trasmettere alla [Stazione appaltante], prima dell'inizio dei lavori:

a. la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
b. la documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale di cui all'allegato XVII del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e segnatamente:
    - se trattasi di impresa:
        - l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
        - il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
        - il DURC;
        - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

    - ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:
        - l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
        - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di macchine attrezzature ed opere provvisionali;
        - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
        - attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
        - il DURC;
c. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

- **Penali in caso di ritardo**

Nel caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte in ordine al rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori sopra indicato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a **1‰ giornaliero** sull'importo netto contrattuale come indicato dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto. Più in particolare, il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 1, il R.U.P. promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti.

È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P. e/o del Direttore dei lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore contraente medesimo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

5. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà aggiudicata, con il criterio del minor prezzo, (anche noto come massimo ribasso) con esclusione automatica dell'offerta anomala nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis e dell'articolo 148 comma 6 del Codice, alla ditta che, in possesso dei requisiti richiesti, presenterà il massimo ribasso percentuale sull'importo di **€ 155.875,25**, posto a base di gara, dei lavori richiesti.
Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.
In caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l'art.18, comma 5 del D.M.28 ottobre 1985 che prevede "in caso di offerte di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (….) in sede di valutazione delle offerte (….). Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte.
L'Università si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente RDO.
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte saranno aperte, in seduta pubblica, le buste virtuali contenenti i documenti inviati dalle Ditte concorrenti che verranno esaminati e valutati dal RUP.
Alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica in favore della Ditta che ha presentato il prezzo più basso.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione ad alla verifica dei requisiti dichiarati e previsti dagli art. 80 e 83 del Codice.
L'aggiudicazione diventerà efficace in favore dell'aggiudicatario proposto che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, a seguito di accertamenti di ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati.
Il contratto, in conformità dell'art.32 comma 14 del D.lgs.50/2016, verrà stipulato per scrittura privata attraverso il MEPA con l'invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto digitalmente dal soggetto aggiudicatore.

6. AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

7. SUBAPPALTO

Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto intenda ricorrere, durante la esecuzione dei lavori, all'istituto del subappalto o del cottimo, dovrà fornire, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 105, comma 4, lettera c), del Codice informazioni specifiche concernenti i subappaltatori con la indicazione delle prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo e la relativa quota sull'importo contrattuale.
Per le predette informazioni si richiede la compilazione della Sezione D del Documento di gara unico europeo – DGUE allegato al presente Disciplinare (Allegato C) che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.
In assenza di tali informazioni la Stazione Appaltante non rilascerà all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto alcuna autorizzazione al subappalto o alla concessione del cottimo per la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto.
In ogni caso, la Stazione Appaltante non rilascerà all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto la autorizzazione al subappalto o alla concessione del cottimo ad operatori economici:

- alle quali la Stazione Appaltante ha affidato, in passato, lavori, forniture o servizi e che abbiano eseguiti gli stessi in malafede o con grave negligenza ovvero, durante la loro esecuzione, siano incorse in gravi inadempimenti contrattuali;
- che hanno presentato domanda di partecipazione alla RDO oggetto del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del Codice, l'operatore economico può affidare in subappalto le prestazioni comprese nel contratto solo qualora:

a. il subappaltatore sia qualificato per l'espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
b. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
È fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti erogati a favore dei subappaltatori.

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte dovranno essere presentate (a pena di esclusione) entro la data e ora termine ultimo presentazione offerte riportata all'interno dei dati generali della procedura (RDO) e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA.
L'offerente dovrà presentare la seguente documentazione e con le modalità successivamente riportate:

1. **Modulo di Partecipazione-Dichiarazione Unica (All.A), comprensiva di attestazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 €;**

2. **Copia del Presente Disciplinare di Gara (All.B);**

3. **Documento di gara unico europeo - DGUE (Allegato C);**

4. **Attestazione di sopralluogo (All. D);**

5. **Modello di Offerta Economica generato dal portale MEPA con Dichiarazione ai sensi dell'art.95 comma 10 D.Lgs. 50/2016;**

6. **Attestazione del pagamento contributo in favore dell'ANAC**

7. **PASSOE rilasciato dal servizio FVOE**

- **Modulo di Partecipazione - Dichiarazione Unica**

La domanda di partecipazione alla gara (All. A), firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente, dovrà contenere le dichiarazioni riportate nel modello predisposto dall'Università. Le dichiarazioni sono relative ai dati di iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente alla procedura di gara, indicazione dei dati identificativi di tutti i soggetti obbligati, ai requisiti di partecipazione in ordine generale e quelli di ordine professionale, tecnico organizzativo ed economico ed altre dichiarazioni relative a una presa di coscienza delle obbligazioni da assumere con il contratto.
Il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine professionale/tecnico organizzativi richiesti nella Dichiarazione Unica (All. A), è da considerarsi minimo indispensabile per la partecipazione alla RDO di che trattasi.
Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato mediante la produzione di autocertificazione e referenze da dimostrare dietro eventuale richiesta
Le dichiarazioni saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione in ordine generale vanno rese anche dai seguenti soggetti, se diversi da chi sottoscrive tale allegato:

- Il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- Socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- Soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016).

Le dichiarazioni per i soggetti sopra elencati, purché nominativamente indicati, potranno essere rese in loro vece anche dal soggetto munito di potere di rappresentanza che sottoscrive gli atti di gara, in conformità alle prescrizioni dell'art.47 del D.P.R. 445/2000;

- **Copia del Disciplinare della RDO**

L'offerta dovrà essere corredata dal Disciplinare della RDO (All. B), firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente, per accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni;

- **Modello di Offerta Economica con Dichiarazione ai sensi dell'art.95 comma 10 D.Lgs. 50/2016**

Il modello Offerta Economica generato automaticamente dalla piattaforma MEPA, debitamente compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente con la dichiarazione ai sensi dell'art.95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 debitamente compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente;

- **Attestazione di sopralluogo**

L'offerta dovrà essere corredata dall'attestazione di sopralluogo rilasciata dall'Università (All. D), circa l'avvenuta visita dei luoghi interessati dai lavori da parte del legale rappresentante/incaricato dell'impresa, comprendente la dichiarazione di presa visione e accettazione di tutti gli elaborati progettuali che costituiscono il progetto esecutivo.

- **Contributo a favore dell'ANAC**

Ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, l'operatore economico dovrà eseguire, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, un pagamento, a titolo di contributo, a favore dell'Autorità anticorruzione, di importo complessivo pari a € 20,00 (Euro Venti/00) secondo le secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito www.anticorruzione.it nella sezione "Gestione contributi gara".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire il pagamento secondo le modalità indicate sul portale dei pagamenti del sito dell'ANAC https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.
L'Amministrazione procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo in epoca antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.
Alla domanda di partecipazione alla RDO, oggetto del presente Disciplinare, deve essere allegata la ricevuta che comprova l'avvenuto versamento, in favore dell'ANAC. La dimostrazione dell'avvenuto versamento è condizione di ammissibilità del concorrente alla RDO.
In caso di mancata presentazione della ricevuta, l'Amministrazione accerterà il mancato pagamento mediante consultazione del sistema Autorità.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
Il mancato versamento verrà sanzionato con la esclusione del concorrente dalla RDO.

- **PASSOE rilasciato dal sistema FVOE**

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla RDO dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema per il servizio FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità e secondo le modalità descritte nel manuale utente pubblicato sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – FVOE), di cui all'art. 2 comma 4 lett. b e art.4, comma 1 della Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità.
Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione alla RDO è acquisita, presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, "BNCP") in seguito denominata, istituita dall'art. 62-bis del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e disciplinata dall'art.213 comma 8 del Codice. la Stazione Appaltante, con la suddetta Delibera attuativa dell'Autorità, può verificare il possesso dei requisiti sopra riportati e indicati all'art. 5 della Delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE, ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice e della Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità.
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzative ed economico finanziario ove, per qualsivoglia ragione il servizio FVOE o il collegamento non risultassero pienamente operanti, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale la verifica dei requisiti generali e speciali.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio (costituendi o già costituiti) il FVOE deve essere unico ossia riportante l'indicazione di tutte le imprese, mandataria e mandante/i costituenti il raggruppamento; in caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili deve riportare tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre.
L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
Il sistema rilascia un <<PASSOE>> da allegare alla documentazione amministrativa, col fine di eseguire le relative verifiche dei requisiti dichiarati.

9. ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art.97, comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'Università direttamente o tramite il sistema di e-procurement procederà all'esclusione automatica dalla gara di tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2bis e 2ter dello stesso articolo.
Tale facoltà non sarà esercitabile nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge n°120 del 2020.

Si fa presente che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art.97, comma 2 2bis e 2ter del D.lgs. 50/2016, solo in presenza di almeno cinque offerte ammesse, senza tener conto degli esiti proposti dal sistema. In tal caso l'aggiudicazione provvisoria della RDO verrà attribuita al concorrente che presentato l'offerta economica che si colloca, in graduatoria, al di sotto della soglia di anomalia ricavata.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

La domanda di partecipazione alla RDO, le dichiarazioni rese e le documentazioni prodotte devono essere conformi a tutto quanto prescritto nella presente Disciplinare. Al riguardo si fa presente che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo - DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla RDO;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del documento di gara unico europeo - DGUE e della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla RDO (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza nella fase di espletamento della RDO, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione telematica del portale MEPA dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

11. GARANZIA PROVVISIORIA E DEFINITIVA

L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, firmata digitalmente e corredata da codice di controllo, per un importo complessivo pari a € 1.616,10 (Euro milleseicentosedici/10) che corrisponde al 1% dell'importo dei lavori posto a base della presente RDO, cosi come previsto dall'articolo 93 comma 1 del Codice, e già dimezzato secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020.

Su tale importo si possono applicare le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico che intende partecipare alla RDO deve dichiarare il possesso dei requisiti nella domanda di partecipazione alla RDO ed allegare alla stessa copia delle certificazioni richieste dal predetto articolo 93, comma 7.

Si precisa che in caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla RDO siano in possesso della predetta certificazione;
b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, dei Contratti da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia provvisoria può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, oppure polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Codice.

La fideiussione dovrà, a pena di esclusione dalla presente procedura:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- essere conforme allo "Schema Tipo 1.1", denominato "Garanzia Fideiussoria Provvisoria", approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per il termine ultimo delle offerte;
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- prevedere espressamente:
    - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile,
    - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
    - la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

Nel caso in cui i soggetti concorrenti intendono partecipare alla procedura del presente Disciplinare nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio ordinario di imprese, già costituito o non ancora costituito, ovvero del gruppo europeo di interesse economico, dovrà essere costituita una sola garanzia ma, indipendentemente dalla modalità di costituzione della stessa, la fideiussione o la cauzione dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici, ovvero a ciascuna delle Imprese, che aderiscono o fanno parte del "Raggruppamento", del "Consorzio" o del "Gruppo". Gli operatori economici, prima di procedere alla

sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
Ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, del medesimo Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
Tale impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla piattaforma in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

Si precisa che dal 30 giugno 2020 tutti i pagamenti effettuati da soggetti privati (cittadini e imprese) verso qualsiasi tipologia di Pubblica Amministrazione/Ente pubblico, inclusa l'Università degli Studi del Molise, dovranno essere effettuati obbligatoriamente mediante PagoPA per conformarsi a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale).
I versamenti effettuati a mezzo bonifico non possono, quindi, più essere accettati, né saranno accettate garanzie provvisorie costituite con tale modalità.
Per tale ragione gli operatori economici potranno versare la garanzia provvisoria, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, secondo il metodo di seguito riportato:

- il pagamento dovrà essere effettuato, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte, con sistema PagoPA previa emissione autonoma dell'avviso di pagamento, tramite il Portale pagamenti accessibile dalla home page del sito istituzionale www.unimol.it (vedi fondo pagina) ovvero raggiungibile direttamente al link https://unimol.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home inserendo quale motivo del pagamento "deposito cauzionale" e causale "Procedura per lavori di manutenzione straordinaria della copertura dei locali tecnici del III Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise – Campobasso – garanzia provvisoria".

In caso di versamento con il sistema PagoPA il concorrente deve inserire sulla piattaforma telematica il documento (quietanza) che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di priva di una o più caratteristiche previste dall'articolo 93 del predetto disposto normativo potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice.
Al riguardo si precisa che in caso di mancata presentazione della cauzione provvisoria, con il soccorso istruttorio sarà possibile sanare la carenza solo presentando una garanzia resa in tempi compatibili con la formulazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla RDO.
La cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale, aumentata dei previsti punti percentuali per offerte superiori al 10% o al 20% secondo quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs.n.50/2016, in favore dell'Università, valida fino alla scadenza del periodo contrattuale. Alla garanzia di cui innanzi si applicano le riduzioni previste dall'art.93, co.7, per la garanzia provvisoria.
Si precisa che tutte le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative di cui sopra dovranno essere fornite secondo gli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. 12.03.2004 n.123.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, in conformità dell'art.93, co.7 del D.Lgs.n.50/2016, è ridotto delle percentuali richiamate nel medesimo comma per le ditte che si trovano in possesso dei previsti requisiti.
Il concorrente che intende beneficiare delle riduzioni della garanzia è tenuto a segnalare il possesso dei relativi requisiti e a documentare lo stesso con la produzione di copia conforme della certificazione posseduta.
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva, per un importo complessivo pari a € 16.160,97 (Euro sedicimilacentosessanta/97) che corrisponde al 10% dell'importo dei lavori posto a base della presente RDO, cosi come previsto dall'articolo 103 del Codice;
- la polizza assicurativa di cui all'articolo 103 comma 7 del Codice per una somma assicurata:
    - per i danni di esecuzione: per un importo pari all'importo del contratto;
    - per la responsabilità civile causati a terzi: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

12. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini degli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n.187, la Ditta Aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. L'Università si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti in forma digitale tra le parti.

13. REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Ai sensi dell'art.16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n.2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).

14. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono considerati motivi di automatica ed insindacabile non ammissione alla RDO la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel disciplinare della RDO.
Sono considerati motivi di automatica ed insindacabile di esclusione dalla RDO:

1. il mancato adempimento alle prescrizioni del Codice e dal Regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti ed in particolare:
    a) la mancanza di uno dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 80 del Codice;
    b) la partecipazione alla RDO di soggetti tra loro non indipendenti;
    c) mancato possesso dei requisiti di partecipazione;

d) mancato impegno alla costituzione del Raggruppamento in caso di costituendo Raggruppamento temporaneo;
e) violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato in caso di Raggruppamento temporaneo già costituito;
f) violazione del divieto di associazione in partecipazione;
g) mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste formulate ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del Codice;

2. la carenza di elementi essenziali ed incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta ed in particolare:
   a) incertezza assoluta sulla provenienza dell'offerta,
   b) l'offerta economica formulata da una ATI già costituita non espressa anche in nome delle mandanti;
   c) offerte imputabili ad un unico centro decisionale;
   d) la formulazione di offerta economica condizionata o espressa in modo indeterminato;
   e) la formulazione di un'offerta economica da cui risulti un prezzo pari o superiore all'importo dell'appalto posto a base della RDO.

15. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di contratto, bolli, imposta di registro ed accessorie sono a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

16. CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto MEPA, previo affidamento dei lavori, risultante da apposito verbale, redatto dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, in contradditorio con l'appaltatore, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del Codice laddove ne ricorrano i presupposti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.
Ai sensi dell'articolo 2, co. 3 del Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante non stipulare o risolvere il contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella

del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

17. PENALI IN CASO DI RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari del 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale relativo ai lavori, come indicato dall'art. 113-bis comma 4 del Codice.
La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.
Più in particolare, il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto come sopra menzionato, il RUP. promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 3, del Codice dei Contratti.
È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore contraente, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP e/o del Direttore dei lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito.
La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore contraente medesimo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa di ritardi per fatto dell'appaltatore, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione dei lavori, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente disciplinare;
e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
Le cause predette non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore ai giorni naturali consecutivi previsti per la realizzazione dei lavori produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 23, del presente Disciplinare è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora come sopra indicato.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

20. PAGAMENTI DEI LAVORI

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle suddette condizioni, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori. Entro lo

stesso termine il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo sopra citato. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. La liquidazione dell'ultima rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, sarà predisposta a seguito della redazione del verbale di ultimazione dei lavori e delle verifiche di collaudo. In dettaglio il conto finale dei lavori sarà redatto entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del certificato di ultimazione, sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale sarà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione sarà soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del Procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale. Il termine di pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666 comma 2 del Codice Civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

21. ALTRE INFORMAZIONI

a. Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare si fa rinvio a quanto previsto dalle norme in materia di affidamento di appalti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016, agli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore, nonché alle linee guida ANAC applicabili;

b. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art.97, comma 6 del Codice;

c. È facoltà dell'Università di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;

d. La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto qualora si verifichino una o più delle condizioni di cui all'art.108 del D.Lgs. 50/2016;

e. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

f. Informazioni di carattere tecnico ed amministrativo potranno essere richieste all'Ing. Carlo RINALDI tel. 0874/404221 – e-mail carlo.rinaldi@unimol.it.

22. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall'Università ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

23. CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori tra la Ditta e l'Università, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Campobasso.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'Art. 31 del Codice, è l'Ing. Carlo RINALDI (Tel.0874/404221 e-mail carlo.rinaldi@unimol.it).
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche si comunica quanto segue:

- Il procedimento amministrativo avrà la durata di 180 giorni:
- L'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Centrale di Committenza.

25. INFORMATIVA PRIVACY

I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.
Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Molise- DPO è dott.ssa Maria SCOCCA sempre contattabile all'indirizzo email: supporto.privacy@unimol.it.
Campobasso,

Il Direttore Generale

Dott. Valerio BARBIERI

Firmato digitalmente da: Valerio Barbieri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEL MOLISE/92008370709
Data: 29/11/2022 17:03:35